

## RACCOLTA DEI FUNGHI NELL'UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA

La raccolta dei funghi in Piemonte è consentita previo possesso dell'apposito titolo per la raccolta previsto dalla legge regionale n. 24/2007 (Tutela dei funghi epigei spontanei), come modificata dalla legge regionale n. 7/2014, che norma tutte le attività riguardanti la raccolta di funghi spontanei

### TITOLO PER LA RACCOLTA FUNGHI

#### Come si ottiene il titolo per la raccolta funghi

Il titolo per la raccolta è costituito dalla ricevuta del versamento del contributo dovuto. Per ottenere il titolo, quindi, è sufficiente eseguire il pagamento del contributo a favore degli enti delegati al rilascio.

In caso di controlli da parte del personale di vigilanza la ricevuta del versamento che dovrà essere esibita accompagnata da un documento d'identità valido.

#### Come si fa il pagamento all'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea

- Con servizio online Pago Pa > andare alla voce Pagamento Spontaneo>Tesserino funghi e compilare i dati
- <https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=96034840015>

Affinché il versamento sia valido come titolo per la raccolta deve riportare le generalità e il luogo di residenza del raccogliitore. Nella **causale** deve essere riportato il luogo e la data di nascita (*Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_*) e le diciture indicate nel prospetto di cui sotto.

**ATTENZIONE: a partire dall'11 settembre 2014 non è più necessario applicare la marca da bollo sulla ricevuta del versamento.**

### COSTI E VALIDITÀ DEL TITOLO PER LA RACCOLTA (DGR n. 27-431 del 13/10/2014)

È possibile dotarsi solo del titolo per la raccolta efficace su tutto il territorio regionale, che può avere validità giornaliera, settimanale, annuale, biennale e triennale. Gli importi dei contributi sono i seguenti:

Validità del titolo	Scadenza	Importo	Causale (oltre a luogo e data di nascita)
Giornaliera	<b>1 giorno</b>	<b>€ 5,00</b>	l.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido il giorno ... (indicare la data esatta).
Settimanale	<b>7 giorni</b>	<b>€ 10,00</b>	l.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido dal giorno ... al giorno ... (es. dal 1/10/19 al 7/10/19)
Annuale	<b>31/12/2025</b>	<b>€ 30,00</b>	l.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi anno2025
Biennale	<b>31/12/2026</b>	<b>€ 60,00</b>	l.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi anni 2025 – 2026
Triennale	<b>31/12/2027</b>	<b>€ 90,00</b>	l.r. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi anni 2025 – 2026 – 2027

**Per i residenti nell'Unione Montana è ammesso il pagamento in misura ridotta per la raccolta esclusivamente nel territorio dei Comuni membri dell'Unione Montana. L'importo, in questo caso, è di €. 20,00 per i titoli annuali, €. 40,00 per i biennali ed €. 60,00 per quelli triennali.**

## **TITOLI CONSEGUITI IN DATA ANTERIORE AL 13/10/2014**

I versamenti eseguiti prima dell'11/09/2014 (entrata in vigore della l.r. 7/2014), nonché quelli successivi conseguiti sino all'emanazione della DGR n. 27-431 del 13/10/2014 restano validi ed efficaci sino alla loro naturale scadenza.

### **RACCOLTA NEL PARCO NATURALE DELLA "VAL TRONCEA"**

**Attenzione!** Le attività di raccolta, asportazione, danneggiamento, detenzione dei funghi epigei sono vietate ai sensi della normativa del piano naturalistico.

### **RACCOLTA NEL PARCO NATURALE DEL "GRAN BOSCO DI SALBERTRAND"**

**Attenzione!** La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di funghi epigei, anche non commestibili, sono vietati, fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico di fungatico a favore delle Comunità locali (ai sensi dell'art. 14 l.r. 22 aprile 1991 n. 16).

## **ALCUNE NORME GENERALI**

- **Quantità** – La raccolta dei funghi è consentita per la quantità giornaliera ed individuale massima di **3 kg** complessivi (senza limiti nel numero di esemplari).
- **Diritti dei proprietari** – I proprietari e i coltivatori di un fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado (coniuge, figli, generi/nuore), possono raccogliere funghi senza autorizzazione e oltre il limite dei 3 kg, solo quando esercitano la raccolta nei fondi di loro proprietà o sui quali hanno diritto.
- **Deroga** - È consentita la raccolta senza titolo (con il limite dei 3 kg), per le seguenti specie: chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), specie diverse del genere Morchella, gambe secche (Marasmius oreades), orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e mazza di tamburo (Macrolepiota procera).
- **Autorizzazione in deroga** – La Città Metropolitana di Torino ha approvato il regolamento per il rilascio delle autorizzazioni in deroga alla raccolta dei funghi epigei spontanei. L'Ente rilascia l'autorizzazione alla raccolta funghi, a titolo oneroso, in deroga ai quantitativi ordinari, esclusivamente per le aree protette istituite ai sensi della vigente normativa del territorio di riferimento. Ha altresì previsto, all'art. 2, la delega al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra alle Comunità Montane, alle Comunità Collinari ed ai Comuni non appartenenti a tali Comunità, che si sono avvalsi della facoltà del rilascio del tesserino per la raccolta funghi, come previsto dall'art. 22 della L.R. 2/11/1982, n. 32, in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della L.R. 24/2007 e successive modifiche ed integrazioni per i territori esclusi dalla ere protette. La L.R. n. 3 del 14/03/2014 ha stabilito che le funzioni di cui sopra, esercitate dalle Comunità Montane fossero trasferite alle Unione Montane (art. 3, comma 2 lettera c) e pertanto questa Unione Montana può regolamentare nello specifico le deroghe. Possono beneficiare dell'autorizzazione in deroga a titolo oneroso, i residenti nella Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea per i quali la raccolta funghi costituisce fonte di lavoro stagionale e di reddito, purché appartenenti ad una delle seguenti categorie:
  - coltivatori diretti o imprenditori agricoli a qualunque titolo;
  - gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
  - soci di cooperative agricolo – forestali.

Ai sensi del Disciplinare "Raccolta funghi epigei spontanei" approvate con Deliberazione di Consiglio dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (n. 11 del 29.07.2016), i richiedenti potranno esercitare la raccolta unicamente nei comuni facenti parte dell'Unione Montana di riferimento. Per poter ottenere la deroga il richiedente, in possesso del titolo annuale raccolta funghi, dovrà effettuare domanda in deroga di autorizzazione alla raccolta funghi in quantitativi superiore ai limiti di legge all'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

Il costo della presente autorizzazione verrà stabilito annualmente dall'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e l'importo dovrà essere versato sullo stesso conto dedicato dall'Ente specificando la causale "Autorizzazione raccolta funghi in deroga per l'anno 20\_\_\_\_,ex art. 5 L.R. 24/2007".

Il facsimile di richiesta e quello di autorizzazione si possono trovare nella sezione modulistica nel sito internet [www.unionevialattea.to.it](http://www.unionevialattea.to.it).

**Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea:**

Cesana T.se 0122 89114 – Sestriere 0122 750613

[www.unionevialattea.to.it](http://www.unionevialattea.to.it)

## **RACCOLTA FLORA SPONTANEA E PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO NELL'UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA**

Con la Deliberazione di Consiglio n. 10 del 29/07/2016 è stato approvato il Regolamento per la raccolta di flora spontanea e prodotti del sottobosco con all'interno specificati i criteri e le modalità per richiedere le relative autorizzazioni per l'anno 2016 e successivi. Il relativo modello di "Domanda per la raccolta delle piante officinali" e la "Domanda di autorizzazione in deroga per la raccolta della flora spontanea e prodotti del sottobosco ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 32 del 2.11.1982" sul territorio dei Comuni dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea con la tabella delle principali specie e relative quantità da raccogliere allo stato fresco sono scaricabili sul sito nella sezione Modulistica.

Inoltre, con la Deliberazione di Giunta n. 25 del 02/05/2017 è stata definita una somma pari ad €. 15,00 quale importo per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta e detenzione di piante officinali spontanee ai sensi dell'art. 17 della L.R. 32/82 e s.m.i. e l'autorizzazione alla raccolta in deroga di piante officinali spontanee e prodotti del sottobosco ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 32/82 e s.m.i., unitamente a n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sull'autorizzazione.

**Come si fa il pagamento all'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea**

- **Con servizio online Pago Pa > andare alla voce Pagamento Spontaneo> Servizio Tesserino Funghi**
- **<https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=96034840015>**

La domanda potrà essere presentata in qualsiasi momento dell'anno, debitamente compilata, presso la sede dell'Unione Montana o inviato in formato digitale all'indirizzo PEC: [unionevialattea@legalmail.it](mailto:unionevialattea@legalmail.it)

**Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea:**

---

Cesana T.se 0122 89114 – Sestriere 0122 750613

[www.unionevialattea.to.it](http://www.unionevialattea.to.it)